

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2590

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, MAGNABOSCO, PROVERA, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, BONATO, MAZZETTO, AIMONE PRINA, POLLI, BERTOTTI, FRONTINI, BRAMBILLA, TERZI, MATTEJA, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, CALDEROLI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, ANGHINONI, CONCA

Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tartuficoltura riveste da sempre una considerevole importanza economica per molte regioni italiane: Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania.

La presenza dei tartufi in alcune zone particolarmente vocate quali Langhe, Monferrato, Alto Chiascio, Crete Senesi, Spoleto, Norcia, Acqualagna, costituisce inoltre un forte richiamo turistico ed è il « volano » per una serie di iniziative di valorizzazione dei territori interessati.

I fattori fondamentali per la coltivazione del tartufo sono tre: la pianta ospite, il tipo di terreno ed il clima.

Fino al 1967 non esistevano tecniche in grado di indurre la micorrizzazione delle piante sterili e perciò la tartuficoltura era limitata alle tartufaie naturali. Ora è invece possibile ottenere la simbiosi tra le specie pregiate di tartufo e le loro piante ospiti; generalmente si ha una buona micorrizzazione per quanto riguarda i tartufi neri pregiati, mentre è molto difficile trovare piante ben micorrizzate con il tartufo bianco pregiato.

Vi è comunque la possibilità di costituire tartufaie coltivate. Tale possibilità ha spinto diverse aziende a produrre e/o commercializzare piante tartufigene, ad un prezzo generalmente assai elevato,

dato il valore dei tartufi che si dovrebbero successivamente ricavare.

Purtroppo a fianco di alcuni vivaisti e commercianti seri ve ne sono diversi altri che immettono sul mercato piantine i cui apparati radicali non presentano le micorrize della specie di tartufo dichiarata o, peggio ancora, presentano quelle di funghi estranei.

Attualmente vengono vendute piante a 200-300.000 lire l'una che non sono addirittura simbiotici dei tartufi. Il danno subito dall'acquirente è evidentissimo perché paga una pianta 10, 20 o anche 30 volte il reale valore e non ha modo comunque di accorgersi della truffa subita, se non dopo alcuni anni successivi all'impianto.

Al fine di evitare queste truffe è perciò necessario che le piante indicate nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, come tartufigene siano veramente tali, ossia esse devono presentare sull'apparato radicale le micorrize della specie di tartufo dichiarata. L'articolo 3 della stessa legge n. 752 del 1985 indica anche che per il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate è indispensabile la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Però non indica se le piante debbono essere micorrizzate.

Le piante « tartufigene », se non presentano la micorrizza della specie di tartufo voluta, o peggio ancora, se sono in simbiosi con specie fungine competitive,

possono arrecare notevoli danni alle tartufaie naturali e quindi all'ambiente.

La legge è dunque carente; al fine di tutelare l'acquirente di piante tartufigene è necessario che esse siano veramente micorrizzate. Tale garanzia può essere data solamente dopo un accertamento microscopico dell'apparato radicale fatto da un esperto.

La regione Veneto ha già deciso di ovviare alla carenza della legislazione nazionale formando tre esperti in grado di riconoscere le micorrize dopo un corso svolto presso il Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino, l'ente di ricerca universalmente riconosciuto come capofila italiano nel settore; gli esperti quindi certificheranno la qualità delle piantine tartufigene.

Si propone pertanto di aggiungere un articolo 3-bis alla legge n. 752 del 1985 imponendo ai produttori di piantine tartufigene di sottoporle prima della commercializzazione ad un accertamento, compiuto da esperti dipendenti della regione in cui sono prodotte le piantine, che in caso positivo rilasceranno un attestato di garanzia.

Allo stesso modo gli esperti delle regioni certificano presso l'importatore la presenza delle micorrize della specie di tartufo dichiarata sulle piantine provenienti da Paesi esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. Le piante tartufigene possono essere vendute con tale denominazione solo se sono accompagnate da un certificato rilasciato dalla regione in cui sono prodotte o importate da uno Stato estero.

2. Il certificato di cui al comma 1 del presente articolo attesta la presenza delle micorrize appartenenti ad una delle specie indicate al primo comma dell'articolo 2 sull'apparato radicale delle piantine delle specie simbionti.

3. Il certificato di cui al comma 1 deve essere compilato e sottoscritto da un esperto che abbia frequentato con esito positivo l'apposito corso di specializzazione tenuto presso il Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino.

4. Gli esperti devono essere scelti tra i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze biologiche, scienze naturali o tra i diplomati periti agrari o agrotecnici, e devono essere dipendenti delle regioni o degli enti di sviluppo agricolo regionali.

5. Il 50 per cento dei costi sostenuti dal Centro di cui al comma 3 per il corso di specializzazione e dalle regioni per la partecipazione dei propri esperti è rimborsato dallo Stato ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per il 1993 e in lire 100 milioni

per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.